



Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del "Gruppo Banco Desio"
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 70.692.590,28
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 10537880964

Codice LEI 81560026D234790EB288

NOTA INFORMATIVA

relativa al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati:

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA ZERO COUPON”

**“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO con eventuale
facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente”**

**“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO
CRESCENTE (“STEP-UP”) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore
dell’Emittente”**

**“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO MISTO con
eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente”**

e

eventualmente in formato “GREEN BOND”

**di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in qualità di Emittente e Responsabile del
Collocamento**

Redatta ai sensi della Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata e integrata, dell'art. 15 e dell'allegato 14 del Regolamento Delegato (UE)2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Documento depositato presso la Consob in data 29 gennaio 2026 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009407/26 del 28 gennaio 2026.

La presente nota informativa (la “**Nota Informativa**”), unitamente al documento di registrazione sull’Emittente (depositato presso la Consob in data 29 gennaio 2026 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009405/26 del 28 gennaio 2026) (il “**Documento di Registrazione**”), come di volta in volta eventualmente supplementati, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “**Regolamento Prospetti**”) e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il “**Regolamento Delegato 980**”).

La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l’obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

La presente Nota Informativa sarà integrata in occasione di ciascuna emissione dalle “Condizioni Definitive”, che saranno rese pubbliche, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Prospetti, congiuntamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, mediante pubblicazione sul sito dell’Emittente www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatore/i.

Il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, e le Condizioni Definitive, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, sono consultabili presso la sede dell’Emittente in Desio, via Rovagnati,1 sul sito dell’Emittente www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio e/o presso le filiali dello stesso.

L’adempimento della pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Indice

GLOSSARIO	6
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	9
1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.....	11
1.1 Persone responsabili	11
1.2 Dichiarazione di Responsabilità.....	11
1.3 Dichiarazioni o relazioni e pareri di esperti	11
1.4 Informazioni provenienti da terzi	11
1.5 Dichiarazione dell'Emittente.....	11
2. FATTORI DI RISCHIO	12
2.1 RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	12
2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore.....	12
2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	12
2.1.3 Rischio di inflazione.....	13
2.1.4 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato.....	13
2.1.5 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni	13
2.1.6 Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL.....	13
2.2 RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI EVENTUALMENTE EMESSI IN FORMATO "GREEN BOND"	14
2.2.1 Rischio legato alla nozione di sostenibilità	14
2.2.2 Rischio connesso alla possibilità che le Obbligazioni emesse in formato "Green Bond" non siano un investimento adatto a soddisfare le preferenze sulla sostenibilità degli investitori.....	15
2.2.3 Rischio connesso all'utilizzo dei proventi	15
2.2.4 Rischio connesso alla Second Party Opinion	16
2.3 RISCHI RELATIVI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA	16
2.3.1 Rischio di liquidità	16
2.3.2 Rischio di tasso di mercato.....	17
2.3.3 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente.....	18
2.3.4 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione	18
2.3.5 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione ..	18
2.4 RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO	18
2.4.1 Rischio di indicizzazione	18
2.4.2 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole	18
2.4.3 Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione	19
2.4.4 Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione	19
2.5 RISCHI RELATIVI A CONFLITTI DI INTERESSI E ALL'OFFERTA AL PUBBLICO DEI TITOLI	20
2.5.1 Rischi relativi ai conflitti di interessi	20
2.5.2 Rischio relativo al ritiro dell'Offerta.....	20
2.6 RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON EVENTUALE FACOLTA' DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE	20
2.6.1 Rischio relativo al rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente	20
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	22

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta	22
3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	22
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE AL PUBBLICO E DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	25
4.1 Descrizione delle Obbligazioni	25
4.2 Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati	26
4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri.....	27
4.4 Ammontare dei titoli offerti al pubblico	27
4.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari.....	28
4.6 Ranking degli strumenti finanziari	28
4.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	29
4.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare.....	31
4.9 Data di scadenza e modalità di rimborso del Prestito	36
4.10 Tasso di rendimento	38
4.11 Forme di rappresentanza dei possessori dei titoli.....	39
4.12 Autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno emessi ..	39
4.13 Data di emissione degli strumenti finanziari.....	39
4.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	39
4.15 Regime fiscale	40
4.16 Identità dell'offerente/del soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione	41
5. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA	42
5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta	42
5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata	42
5.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione.....	42
5.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta	43
5.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile.....	44
5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	44
5.1.6 Diffusione dei risultati dell'Offerta.....	44
5.1.7 Eventuali diritti di prelazione	44
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	44
5.2.1 Destinatari dell'Offerta	44
5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	45
5.3 Fissazione del prezzo	45
5.3.1 Prezzo di Emissione	45
5.4 Collocamento e sottoscrizione	46
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento	46
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario.....	46
5.4.3 Accordi di sottoscrizione e collocamento	46
5.4.4 Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione e collocamento	46
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	47
6.1 Ammissione alla quotazione	47
6.2 Strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati e/o Mercati Equivalenti	47
6.3 Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario...	47
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	48
7.1 Consulenti legati all'Emissione	48
7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione.....	48

7.3 Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario.....	48
8. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE	49
NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE	55

GLOSSARIO

Agente di Calcolo	L'Emittente, responsabile del calcolo degli interessi.
Ammontare Totale	L'ammontare totale delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, espresso in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive.
Codice ISIN	Il codice relativo a ciascuna emissione come indicato nelle Condizioni Definitive.
Condizioni Definitive	Il documento, redatto secondo il modello di cui all'Allegato della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relative a ciascuna emissione di Obbligazioni da effettuarsi sulla base della Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro l'inizio dell'Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio e depositato presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Desio (MB), via Rovagnati n.1 e/o presso le filiali dello stesso.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Data della Nota Informativa	La data di approvazione della Nota Informativa.
Data di Emissione	Per ciascuna emissione di Obbligazioni, la data in cui le Obbligazioni sono emesse, indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.
Categorie	Indicano le tipologie di progetti green da finanziare/rifinanziare con i proventi delle obbligazioni in formato Green Bond per il perseguimento di scopi sostenibili.
Comunicazione	Indica la nota con la quale l'Emittente rende noto sul proprio sito internet che si avvale della facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni.
Emittente	Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale in Desio (MB), via Rovagnati n.1.
Evento che Esclude la Qualificazione MREL	Indica il verificarsi dell'evento specificato al Paragrafo 4.9 della presente Nota Informativa.
Green Bond	Tipologia di prestito obbligazionario i cui proventi derivanti dal collocamento vengono utilizzati esclusivamente per finanziare e/o rifinanziare progetti relativi alla sostenibilità ambientale.

Green Bond Framework

Indica il Green Bond Framework pubblicato dall'Emittente nel mese di luglio 2024 contenente le disposizioni relative all'emissione di "Green Bond", predisposto in conformità ai principi relativi all'emissione di green bond promossi da ICMA nel 2021 e disponibile sul sito internet dell'Emittente.

ICMA

Indica l'International Capital Market Association: un'associazione di categoria degli operatori sui mercati dei capitali che, fra le altre cose, promuove elevati standard e prassi di mercato quali, ad esempio, i principi relativi all'emissione di green bond.

Offerta

L'offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni.

Opzione Call

Indica un contratto a termine che attribuisce al compratore il diritto di decidere se acquistare oppure no un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data a un prezzo prefissato.

Parametro di Indicizzazione

Il sottostante indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le cedole a tasso variabile delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

Periodo di Offerta

Il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive, durante il quale sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni.

Preavviso

Indica l'intervallo di tempo, compreso fra i 15 (quindici) e i 35 (trentacinque) giorni antecedenti la data di rimborso anticipato delle Obbligazioni, nel quale l'Emittente pubblicherà la Comunicazione.

Portatore

Il portatore delle Obbligazioni.

Prezzo di Emissione

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni, indicato nelle Condizioni Definitive, è la risultante del valore della componente obbligazionaria e degli eventuali costi impliciti.

Progetti Ammissibili

Indica i progetti indicati come tali nel Green Bond Framework dell'Emittente, disponibile sul sito Internet dell'Emittente.

Prospetto di Base

Il Prospetto di Base è costituito (i) dalla Nota Informativa e (ii) dal Documento di Registrazione, redatti ai sensi del Regolamento Delegato 980 e del Regolamento Emittenti. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione come

di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.

Responsabile del Collocamento

L'Emittente.

SPO

Indica la Second Party Opinion: un documento emesso da un revisore terzo indipendente che fornisce una valutazione sull'allineamento del Green Bond Framework dell'Emittente ai principi relativi all'emissione di green bond promossi da ICMA nel 2021.

Spread

Indica la percentuale eventualmente aggiunta al Parametro di Indicizzazione ai fini del calcolo del tasso di interesse, con riferimento alle cedole a tasso variabile delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Facoltà di Rimborso Anticipato. Tale percentuale sarà espressa in punti base (basis points) e resterà costante per tutta la durata del prestito.

Testo Unico Bancario ovvero TUB

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, successivamente modificato o integrato.

Testo Unico della Finanza ovvero TUF

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato o integrato.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di offerta di obbligazioni denominate "*Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza Zero Coupon*", "*Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*", "*Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso crescente ("Step-Up") con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*" e "*Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*", eventualmente emesse in formato "*Green Bond*" di cui alla presente Nota Informativa, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

Nell'ambito del Programma descritto nella presente Nota Informativa, Banco Desio potrà offrire, in una o più emissioni i seguenti titoli di debito di tipo senior, non subordinati e non garantiti:

- *Obbligazioni Zero Coupon*, che prevedono un prezzo di emissione inferiore al valore nominale e un valore di rimborso pari al 100% del valore nominale. Tali Obbligazioni non prevedono il pagamento di cedole periodiche. Il rendimento complessivo delle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra l'ammontare del valore nominale corrisposto a scadenza e il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni;
- *Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*, che prevedono il diritto al rimborso del 100% del valore nominale e al pagamento posticipato di cedole - con periodicità trimestrale o semestrale o annuale - il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato su base annua;
- *Obbligazioni Step-Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*, che prevedono il diritto al rimborso del 100% del valore nominale e al pagamento posticipato di cedole - con periodicità trimestrale o semestrale o annuale - il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato su base annua alla data di emissione, che aumenterà (c.d. "Step-Up") durante la vita del Prestito;
- *Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*, che prevedono il diritto al rimborso del 100% del valore nominale e al pagamento posticipato in un primo periodo di cedole a tasso fisso costante, ovvero periodicamente crescente, e nel secondo periodo a tasso variabile, ovvero a periodi invertiti. Ciascuna cedola variabile sarà calcolata in ragione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione, eventualmente aumentato di uno Spread, espresso in punti base, stabilito all'emissione. Il valore del Parametro di Indicizzazione per la determinazione delle cedole variabili potrà essere il Tasso EURIBOR a tre, sei o dodici mesi, ovvero il Rendimento d'asta del BOT a tre, sei o dodici mesi, ovvero il Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea.

Le suddette Obbligazioni, qualora assumano il formato di "*Green Bond*" saranno emesse nel rispetto del Green Bond Framework dell'Emittente (il "*Green Bond Framework*") vigente alla data del parere rilasciato da ISS Corporate Solutions (la Second Party Opinion o "SPO"). In tal caso, un importo equivalente ai proventi netti dell'emissione di tali Obbligazioni sarà destinato a finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, progetti green (i "Progetti Ammissibili") afferenti

alle categorie indicate nel predetto Green Bond Framework.

Con il rilascio della summenzionata Second Party Opinion in data 18 luglio 2024, la società ISS Corporate Solutions, società di consulenza in materia di sostenibilità, in qualità di revisore terzo indipendente, ha affermato che il Green Bond Framework dell'Emittente, disponibile sul sito internet della Banca al link <https://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio>, risulta allineato agli standard predisposti dall'International Capital Market Association ("ICMA") nei Green Bond Principles 2021 (e non anche alla più recente versione degli stessi, pubblicata da ICMA nel giugno 2025).

In relazione all'entrata in vigore (21 dicembre 2024) del Regolamento (UE) 2023/2631 sui Green Bond europei, si precisa che tale Nota Informativa non contempla la possibilità di emettere EU Green Bond.

In occasione di ciascuna emissione l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive secondo il modello riportato nella presente Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi.

La presente Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di approvazione.

1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1.1 Persone responsabili

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede sociale in Desio, Via Rovagnati n. 1, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Decio, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

1.2 Dichiarazione di Responsabilità

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Decio, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che la presente Nota Informativa è conforme agli schemi applicabili e che le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3 Dichiarazioni o relazioni e pareri di esperti

Ai fini della redazione della presente Nota Informativa non sono state emesse dichiarazioni o relazioni da parte di persone in qualità di esperto.

1.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5 Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata dalla Consob in qualità di Autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 come successivamente modificato ed integrato "Regolamento Prospetti");
- b) la Consob approva tale Nota Normativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo dell'Emittente oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

2. FATTORI DI RISCHIO

2.1 RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, nonché al rischio che l'Emittente versi in una situazione di dissesto o sia a rischio di dissesto.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle Banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior. Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli interessi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore subirà la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni di propria emissione. Ciò implica che non vi è la disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

Si rappresenta infine che tutti i titoli emessi nell'ambito del Piano di Offerta di cui al presente Prospetto di Base non sono assistiti da privilegi, non sono subordinati e non sono assistiti da garanzie prestate da terzi in favore degli investitori in caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni.

2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

I titolari delle Obbligazioni sono esposti al rischio che, laddove la Banca versi in stato di dissesto o sia a rischio di dissesto, il valore nominale dei loro titoli sia ridotto o azzerato, ovvero che i loro titoli vengano convertiti in titoli di capitale della Banca.

Si precisa che le Obbligazioni oggetto del presente prospetto appartengono alla classe di obbligazioni non subordinate (senior).

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "Resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del bail-in ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale nonché di conversione in titoli di capitale degli Strumenti Finanziari. Il bail-in è entrato in vigore il 1° gennaio 2016. Con l'applicazione del bail-in gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio

di veder svalutato, azzerato o convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo delle somme pagabili o la data a partire dalla quale tali somme divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del *bail-in*, le Autorità dovranno procedere (i) alla riduzione delle passività, fino alla concorrenza delle perdite, ovvero, (ii) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, alla conversione delle passività in azioni computabili nel capitale primario, tenendo conto della seguente gerarchia:

- strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1);
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 Instruments);
- strumenti di capitale di classe 2 (Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli elementi di classe 2;
- debiti chirografari di secondo livello (Senior non-preferred bond);
- restanti passività ammissibili, nell'ambito delle quali sono incluse anche le obbligazioni *senior* ed i depositi bancari di importo superiore a 100.000 euro.

Nell'ambito delle "restanti passività ammissibili", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000).

2.1.3 Rischio di inflazione

In presenza di un fenomeno inflattivo si determina una svalutazione, in termini reali, dei pagamenti effettuati dall'obbligazione a titolo di interessi e rimborso del capitale investito. L'aumento generalizzato dei prezzi comporta, per l'investitore, una minore capacità di acquisto di beni e servizi a parità di interessi e nominale rimborsato. In aggiunta, scenari di alta inflazione sono correlati a tassi di mercato più alti determinando una riduzione del valore di mercato del titolo obbligazionario, in caso di vendita antecedente alla scadenza del titolo.

2.1.4 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento delle Obbligazioni inferiore a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato italiano (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie), nonostante la minore rischiosità di quest'ultimo.

2.1.5 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

2.1.6 Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare

anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente la totalità delle Obbligazioni. In particolare, tale evento si verifica ove il valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL. Qualora l'Emittente si avvalga di tale facoltà le Obbligazioni saranno rimborsate successivamente alla Comunicazione entro il periodo di tempo corrispondente al Preavviso indicato nelle Condizioni Definitive per un importo pari al valore nominale.

Ove le Obbligazioni debbano essere rimborsate anticipatamente, non vi sarà alcuna garanzia che i Portatori delle Obbligazioni saranno in grado di reinvestire i ricavi del rimborso ad un tasso di interesse pari a quello delle Obbligazioni rimborsate. I potenziali investitori dovrebbero tenere in considerazione il rischio di reinvestimento rispetto ad altri investimenti disponibili in quel determinato momento. Inoltre, un Evento che Esclude la Qualificazione MREL potrebbe determinare la riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

L'Emittente potrà comunicare che si avvarrà della facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, qualora previsto, mediante la Comunicazione che sarà pubblicata sul sito internet dell'Emittente. Questo implica che potrebbe intercorrere un periodo di tempo, non oltre il termine del Preavviso indicato nelle Condizioni Definitive, tra la data di pubblicazione della Comunicazione e la data effettiva dell'esercizio di tale facoltà. Durante il predetto periodo di tempo, l'Emittente corrisponderà i pagamenti dovuti (interessi e rateo) in relazione alle Obbligazioni per le quali l'Emittente ha comunicato di avvalersi della facoltà di esercitare il rimborso anticipato.

Si precisa, altresì, che nel periodo successivo alla Comunicazione e sino alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, qualora tale facoltà sia prevista nelle Condizioni Definite, potrebbe determinarsi un impatto negativo sul prezzo dei titoli sul mercato secondario.

2.2 RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI EVENTUALMENTE EMESSI IN FORMATO “GREEN BOND”

2.2.1 Rischio legato alla nozione di sostenibilità

L'investitore è esposto al rischio che la nozione di sostenibilità possa cambiare sulla base del progresso scientifico, della relativa legislazione applicabile e/o delle preferenze degli investitori. I proventi netti delle Obbligazioni emesse, nell'ambito della Nota Informativa, in formato “Green Bond” sono destinati a finanziare e/o rifinanziare progetti green (“Progetti Ammissibili”) che saranno individuati ai sensi e nel rispetto del Green Bond Framework dell'Emittente di luglio 2024, vigente alla data del rilascio della Second Party Opinion; al riguardo si evidenzia che il Green Bond Framework adottato dall'Emittente è basato sui “Green Bond Principles” (GBP) pubblicati dall'International Capital Market Association (ICMA) nel mese di giugno 2021 e, al momento, non è previsto un adeguamento del suddetto Green Bond Framework rispetto all'aggiornamento dei GBP che è stato pubblicato dall'ICMA nel mese di giugno 2025.

Le Obbligazioni in formato “Green Bond” non saranno emesse in conformità al Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee (European Green Bond).

Nessuna verifica è stata effettuata circa l'allineamento del Green Bond Framework rispetto a principi diversi dai Green Bond Principles dell'ICMA pubblicati nel 2021. Inoltre, si rappresenta che non vi è alcun obbligo contrattuale per l'Emittente né di adeguarsi a qualsiasi evoluzione

normativa (comprese le evoluzioni che dovessero interessare il Regolamento sulla Tassonomia dell'UE ed i relativi atti delegati), né di adeguare il proprio Green Bond Framework a modifiche dei principi ICMA successivi alla data di rilascio della Second Party Opinion. Pertanto, ove l'Emittente non intenda conformarsi alle modifiche sopra richiamate, gli utilizzi dei proventi che saranno effettuati ai sensi e nel rispetto del predetto Green Bond Framework dell'Emittente vigente alla data del rilascio della Second Party Opinion, saranno ritenuti legittimi.

In base a quanto sopra descritto, l'adeguamento o meno del Green Bond Framework dell'Emittente a eventuali evoluzioni normative, regolamentari o da parte dell'ICMA potrebbe avere un impatto negativo sul valore di mercato e sulla liquidità delle Obbligazioni in formato "Green Bond" emesse prima della loro attuazione.

2.2.2 Rischio connesso alla possibilità che le Obbligazioni emesse in formato "Green Bond" non siano un investimento adatto a soddisfare le preferenze sulla sostenibilità degli investitori

L'impiego dei proventi netti derivanti dalle Obbligazioni emesse in formato "Green Bond" per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, Progetti Ammissibili, individuati utilizzando i criteri di idoneità stabiliti dai Green Bond Principles dell'ICMA vigenti alla data del rilascio della Second Party Opinion (e cioè a quelli pubblicati nel giugno 2021), potrebbe non essere adatto o sufficiente a soddisfare le preferenze di un investitore rispetto all'investimento in attivi con obiettivi di performance "green".

I potenziali investitori devono quindi determinare autonomamente la rilevanza di tali informazioni ai fini di qualsiasi investimento nelle Obbligazioni, unitamente a qualsiasi altro approfondimento che tali investitori ritengono necessario, inoltre devono valutare l'idoneità di tale investimento alla luce delle proprie esigenze e caratteristiche.

2.2.3 Rischio connesso all'utilizzo dei proventi

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa, emesse in formato "Green Bond", sono emesse con uno specifico utilizzo dei proventi che le qualifica come "Green Bond" in conformità a quanto definito nei Green Bond Principles ICMA del 2021.

Un ammontare corrispondente ai proventi netti derivanti dalla loro vendita sarà utilizzato dall'Emittente per finanziarie o rifinanziare, in tutto o in parte, Progetti Ammissibili. Sebbene sia intenzione dell'Emittente finanziare o rifinanziare, per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni, Progetti Ammissibili secondo le modalità individuate nel Green Bond Framework come di volta in volta modificato ed integrato, potrebbero intervenire fattori esterni o imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente tali per cui non può esservi alcuna garanzia che i Progetti Ammissibili, potranno essere attuati nei tempi e secondo le modalità descritte nel Framework e che, di conseguenza, un ammontare corrispondente ai proventi netti delle obbligazioni sarà erogato per tali Progetti Ammissibili.

Qualsiasi evento di cui sopra non darà luogo ad alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente da parte degli obbligazionisti, né comporterà l'obbligo per l'Emittente di rimborsare le Obbligazioni.

Si sottolinea che i pagamenti del capitale e degli interessi in relazione alle obbligazioni non dipenderanno dalla performance dei Progetti Ammissibili finanziati o rifinanziati per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni, né gli Obbligazionisti avranno privilegi o qualsiasi altro diritto nei confronti di tali Progetti Ammissibili.

Gli eventi sopra descritti o la mancata destinazione di un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni al finanziamento o rifinanziamento di Progetti Ammissibili potrebbero

avere un effetto negativo sostanziale sul valore delle obbligazioni.

2.2.4 Rischio connesso alla Second Party Opinion

In relazione al Green Bond Framework dell'Emittente alla data della presente Nota Informativa, la società ISS Corporate Solutions, in qualità di revisore terzo indipendente, ha emesso in data 18 luglio 2024 un parere ("Second Party Opinion") in merito all'allineamento del Green Bond Framework ai Green Bond Principles (GBP) dell'ICMA, confermando quindi che i criteri individuati per selezionare i Progetti Ammissibili che saranno finanziati/rifinanziati per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni sono conformi ai criteri di idoneità stabiliti dall'ICMA nei GBP vigenti a tale data (e cioè a quelli pubblicati nel giugno 2021).

ISS Corporate Solutions è una società terza non autorizzata né soggetta a vigilanza da parte della Consob. Si evidenzia che la Second Party Opinion è predisposta sulla base della metodologia propria di ISS Corporate Solutions e potrebbe quindi non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi alla struttura, al mercato, agli ulteriori fattori di rischio discussi in precedenza e ad altri fattori che potrebbero influenzare il valore delle Obbligazioni emesse in formato "Green Bond" o dei progetti finanziati e/o rifinanziati ("Progetti Ammissibili") per un importo corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni emesse nei predetti formati.

Si sottolinea inoltre che la Second Party Opinion non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere le Obbligazioni ed è aggiornata solo alla data in cui viene rilasciata. La Second Party Opinion non è, né sarà considerata, incorporata e/o facente parte della presente Nota Informativa.

Il ritiro o il rinnovo con rilievi della Second Party Opinion comporterebbe la mancanza per l'Emittente, per il periodo successivo all'eventuale verificarsi di un tale evento, del giudizio favorevole di una società di consulenza indipendente sulla propria capacità di utilizzo e di gestione dei proventi raccolti per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dal medesimo.

Il verificarsi degli eventi descritti potrebbe inoltre avere un effetto negativo sul valore delle Obbligazioni.

2.3 RISCHI RELATIVI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA

2.3.1 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere le Obbligazioni, prontamente, prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato regolamentato per le Obbligazioni oggetto del Programma e l'Emittente non prevede di fissare accordi con Internalizzatori Sistemati per la negoziazione delle Obbligazioni. L'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio.

L'Emittente si impegna a richiedere al termine del periodo di collocamento l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso un Sistema Multilaterale di Negoziazione e indicherà nelle Condizioni Definitive il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale il medesimo presenterà domanda di ammissione, senza che vi sia comunque alcuna garanzia sull'accoglimento della stessa.

Si precisa tuttavia che l'ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione non costituisce una garanzia di un adeguato livello di liquidità delle Obbligazioni. Gli investitori devono, infatti, considerare che non vi è alcuna garanzia che tale mercato secondario sia un mercato liquido, per cui, qualora non si formasse un mercato liquido, il prezzo del titolo potrebbe risultare inferiore in misura anche rilevante rispetto al 100% del relativo valore nominale.

Si fa presente che presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione, nell'ambito del quale le Obbligazioni sarebbero ammesse alla negoziazione, sarà previsto un soggetto (*Specialist*) incaricato di sostenere la liquidità delle Obbligazioni, fornendo in modo continuativo proposte di prezzo in acquisto aventi ad oggetto le medesime.

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato il soggetto che svolgerà il ruolo di *Specialist* all'interno del Sistema Multilaterale di Negoziazione presso il quale le obbligazioni sarebbero ammesse alle negoziazioni.

Si fa presente inoltre che l'Emittente si riserva di potersi avvalere durante la vita delle obbligazioni di un diverso MTF rispetto a quello indicato nelle Condizioni Definitive qualora possano derivare vantaggi in termini di costo e di maggiore liquidità per gli investitori. Inoltre, l'Emittente si riserva la possibilità di poter indicare un diverso *Specialist* nel corso della vita delle Obbligazioni qualora da ciò possano derivare condizioni di prezzo sul mercato più favorevoli per l'investitore. La relativa informazione sarà fornita sul sito internet www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio.

2.3.2 Rischio di tasso di mercato

In caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni per effetto della quale il medesimo potrebbe divenire anche inferiore al relativo valore nominale.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo rimborso).

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo.

Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, maggiore rispetto a titoli che – a parità di scadenza – prevedono il pagamento di cedole.

Inoltre, si evidenzia che, per le Obbligazioni Step-Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, la sensibilità del prezzo dei Titoli in presenza di variazioni dei tassi di interesse sarà maggiore che nel caso di obbligazioni, con analoghe caratteristiche, che corrispondono un tasso fisso costante per tutta la loro durata, con un conseguente maggior impatto negativo sul prezzo delle Obbligazioni Step-Up in caso di aumento dei tassi di mercato.

Infine, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, l'investitore deve tenere presente che le componenti a tasso fisso modificano il loro valore in maniera inversamente proporzionale alla variazione dei tassi di mercato e, per la componente a tasso variabile, fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato, determinano, qualora la data di rilevazione del parametro di indicizzazione sia antecedente rispetto alla data di pagamento delle cedole variabili, temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento

rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, variazioni sul prezzo dei titoli.

2.3.3 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero di deterioramento del merito creditizio dello stesso.

Pertanto, non si può escludere che il corso dei titoli sul mercato secondario possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

2.3.4 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere costi che, qualora presenti, saranno indicati nelle condizioni definitive. La presenza di tali costi comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi. Inoltre, si evidenzia che i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di vendita dei titoli sul mercato secondario.

Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario, il prezzo di vendita delle medesime risulterà diminuito dei costi inclusi nel prezzo di emissione.

2.3.5 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

Possono essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione per il cui importo, qualora tali costi/commissioni siano presenti, si rinvia alle Condizioni Definitive relative a ciascun prestito obbligazionario. L'importo di tali costi/commissioni incide, riducendolo, sul rendimento dell'investimento nelle Obbligazioni.

2.4 RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO

2.4.1 Rischio di indicizzazione

Poiché il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente dipende, relativamente alle cedole variabili, dall'andamento di un Parametro di Indicizzazione, ad un eventuale andamento decrescente del valore del Parametro di Indicizzazione anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente.

Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione eventualmente aumentato di uno Spread assuma complessivamente un valore negativo, il tasso di interesse minimo per le cedole a Tasso Variabile è da ritenersi pari a zero. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero. Si precisa, inoltre, che lo spread, applicabile al Parametro di Indicizzazione, non può assumere valori negativi.

2.4.2 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, nei casi in cui la periodicità delle cedole variabili sia superiore alla durata del Parametro di Indicizzazione prescelto (come, ad esempio, nel caso in cui il titolo obbligazionario paghi cedole variabili annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del tasso Euribor a 6 mesi), il rendimento delle cedole variabili potrebbe risultare inferiore rispetto a quello corrisposto da un titolo che preveda una durata del parametro di indicizzazione pari o maggiore rispetto alla periodicità delle cedole. Pertanto, tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore

dell'Emittente (con riferimento alle cedole variabili).

2.4.3 Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, il verificarsi di eventi di turbativa potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole indicizzate.

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore del Parametro di Indicizzazione per una o anche più scadenze di pagamento delle cedole, per la determinazione delle medesime sarà utilizzato l'ultimo dato disponibile fino a che non sia ripristinata la corretta determinazione del Parametro di Indicizzazione. Finché perduri l'assenza di determinazione del Parametro di Indicizzazione non si avranno variazioni favorevoli delle cedole indicizzate rispetto all'ultimo dato disponibile, anche qualora l'andamento dei tassi di mercato risultasse, in generale, crescente.

2.4.4 Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, (con riferimento alle Cedole Variabili), relativamente al Parametro di Indicizzazione, si verificano eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell'Emittente, modificano la struttura o compromettano l'esistenza del Parametro di Indicizzazione (ciascuno di tali eventi, un "Evento Straordinario"), l'Emittente effettuerà in buona fede, ove necessario, gli opportuni correttivi quali: sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di calcolo e ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della formula e della determinazione delle cedole secondo gli usi e la migliore prassi adottate dai mercati e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

Sussiste tuttavia il rischio che i correttivi apportati dall'Emittente vengano a determinare un rendimento delle cedole a tasso variabile inferiore a quello di cui avrebbe beneficiato l'investitore laddove l'evento straordinario non si fosse verificato.

Con riferimento al tasso Euribor, quale eventuale sottostante delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, si fa presente che il medesimo è considerato un indice di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il **Benchmark Regulation**) aggiornato con Regolamento EU 2025/914. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea.

Pertanto, potrebbe determinarsi un impatto significativo sul rendimento dei titoli qualora dovessero verificarsi, ai sensi dell'art. 28 del suddetto *Benchmark Regulation*, modifiche all'indice Euribor ovvero la cessazione del medesimo.

2.5 RISCHI RELATIVI A CONFLITTI DI INTERESSI E ALL'OFFERTA AL PUBBLICO DEI TITOLI

2.5.1 Rischi relativi ai conflitti di interessi

L'Emittente, in quanto coinvolto a vario titolo nel collocamento e nell'emissione delle Obbligazioni nonché nella negoziazione dei titoli secondo le modalità previste, potrebbe avere un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l'emissione e il collocamento delle Obbligazioni:

a) coincidenza dell'Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; pertanto l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

b) coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera come Agente di Calcolo delle Obbligazioni; pertanto, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto tra l'interesse proprio e quello degli investitori nella determinazione dei pagamenti connessi alle Obbligazioni.

c) rischio correlato alla coincidenza tra l'Emittente e lo Specialist

Un motivo di conflitto di interesse è rappresentato dall'attività di negoziazione che potrebbe svolgere Banco Desio in qualità di *Specialist* sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) stabilito con riferimento alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base.

2.5.2 Rischio relativo al ritiro dell'Offerta

L'Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio alla singola Offerta ovvero di ritirarla qualora prima della data di Emissione e/o di Regolamento dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente nonché per motivi di opportunità che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della singola Offerta.

Ciò potrebbe comportare, per l'investitore che abbia confidato sull'effettivo inizio della singola Offerta per effettuare un investimento, il rischio di perdere eventuali opportunità favorevoli di investimento alternative sul mercato.

2.6 RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI CON EVENTUALE FACOLTA' DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

2.6.1 Rischio relativo al rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (Step-Up) e le Obbligazioni a Tasso Misto possono prevedere la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente. Se prevista, tale facoltà consentirà all'Emittente di poter rimborsare anticipatamente le Obbligazioni alla singola data indicata nelle Condizioni Definitive. Qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, l'investitore dovrebbe tener presente che l'Obbligazione

incorpora una componente derivativa – “Opzione Call” – che il Portatore ha implicitamente venduto all’Emittente.

Tale facoltà non potrà essere esercitata, qualora prevista, prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di emissione delle Obbligazioni.

In caso di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato (“Opzione Call”) da parte dell’Emittente alla singola data prestabilita, fermo restando l’integrale rimborso del valore nominale dell’obbligazione, non sarebbero soddisfatte le attese di rendimento. Inoltre, qualora l’investitore intenda reinvestire il capitale anticipatamente rimborsato, tale reinvestimento potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle riconosciute dal prestito.

Inoltre, si precisa che la previsione di una clausola di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, fermo restando il rimborso di un importo pari al valore nominale dell’obbligazione, risulta penalizzante per l’investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni nel mercato secondario.

Si precisa altresì, con riferimento alle Obbligazioni Step-Up che l’esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni comporta di conseguenza la rinuncia da parte dell’investitore alle cedole con tasso di interesse più elevato.

Si sottolinea che per le Obbligazioni a tasso prefissato (Tasso Fisso e Step-Up), è probabile che l’Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle rispettive Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d’interesse di mercato rispetto a quelli riconosciuti dalle Obbligazioni. Al riguardo si evidenzia altresì che l’esercizio del rimborso anticipato delle Obbligazioni potrebbe risultare particolarmente svantaggioso all’Investitore in prossimità delle cedole più elevate previste dalle Obbligazioni *Step-Up*.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto, è probabile, se il tasso rilevante alla data di rimborso anticipato sia fisso, che l’Emittente eserciti tale facoltà, se prevista nelle Condizioni Definitive, analogamente a quanto riportato per le Obbligazioni a tasso prefissato.

Nel caso invece in cui alla data di rimborso anticipato il tasso dell’Obbligazione sia variabile, è probabile che l’Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento crescente dei tassi di mercato che renderebbe maggiormente oneroso il costo del finanziamento connesso alle Obbligazioni dell’Emittente.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta

L'Emittente, coinvolto a vario titolo nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'operazione di offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera come Agente di Calcolo delle Obbligazioni; pertanto l'Emittente si trova in una situazione di conflitto tra l'interesse proprio e quello degli investitori nella determinazione dei pagamenti connessi alle Obbligazioni.

c) Coincidenza tra l'Emittente e lo Specialist

Un motivo di conflitto di interesse è rappresentato dall'attività di negoziazione che potrebbe svolgere Banco Desio in qualità di Specialist sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) stabilito con riferimento alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base.

3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

Le obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente.

L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria, al netto di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione, sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia dell'Emittente.

Nel caso in cui le obbligazioni siano emesse in formato Green Bond, tali obbligazioni saranno emesse nel rispetto del Green Bond Framework dell'Emittente in uso alla data di emissione della Second Party Opinion. L'ammontare corrispondente ai proventi netti derivanti dalla vendita di tali obbligazioni sarà utilizzato dall'Emittente per finanziarie o rifinanziare, in tutto o in parte, Progetti Ammissibili afferenti alle Categorie evidenziate nel predetto Green Bond Framework e sotto riportate:

- i. immobili "green";
- ii. installazione di tecnologie per le energie rinnovabili;
- iii. installazione di tecnologie per il miglioramento e gestione delle prestazioni energetiche degli immobili e stazioni ricarica per veicoli elettrici;
- iv. trasporto mediante autovetture e veicoli commerciali leggeri;
- v. infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio;
- vi. produzione di energia elettrica mediante tecnologie per le energie rinnovabili (solare

- fotovoltaica, solare a concentrazione, eolica, oceanica, idroelettrica, geotermica);
- vii. produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili e da bioenergia e distribuzione/trasmissione di energia elettrica;
 - viii. fabbricazione di batterie e componenti per il trasporto, l'accumulo di energia e altre applicazioni industriali;
 - ix. distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento;
 - x. reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;
 - xi. ricerca, sviluppo e innovazione di soluzioni, processi, tecnologie, modelli aziendali e altri prodotti dedicati all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Con il rilascio della summenzionata Second Party Opinion in data 18 luglio 2024, la società ISS Corporate Solutions ha affermato che il Green Bond Framework dell'Emittente, disponibile sul sito internet della Banca al link <https://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio> risulta allineato ai Green Bond Principles dell'ICMA pubblicati nel 2021.

Secondo tali principi, i "Green Bond" si compongono di quattro caratteristiche fondamentali:

- utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione: i "Green Bond" si caratterizzano per l'utilizzo dei proventi netti derivanti dall'emissione in progetti c.d. "green" rientranti nelle relative categorie generali di ammissibilità individuate dai Green Bond Principles dell'ICMA. I predetti progetti si pongono l'obiettivo di portare benefici a livello ambientale;
- processo per la valutazione e la selezione dei progetti: secondo i Green Bond Principles 2021 dell'ICMA, l'emissione di Obbligazioni in formato "Green Bond" richiede all'Emittente di comunicare agli investitori: (a) gli obiettivi ambientali legati all'emissione; (b) i processi tramite i quali l'Emittente determina il modo in cui i progetti sono compatibili con le categorie generali dei progetti "green" individuate dall'ICMA; e (c) informazioni complementari sui processi applicati per identificare e gestire potenziali rischi di possibili impatti ambientali/sociali correlati a tali progetti;
- gestione dei proventi: i Green Bond Principles 2021 dell'ICMA richiedono che i proventi netti derivanti dai "Green Bond", od un ammontare pari a tali proventi, siano tracciati e gestiti dall'Emittente tramite un processo interno formale connesso alle operazioni finanziarie e di investimento in progetti green da parte dell'Emittente stesso;
- attività di reporting: gli emittenti sono tenuti ad elaborare, mantenere e tenere aggiornate le informazioni riguardanti l'uso dei proventi, le quali devono essere aggiornate annualmente fino alla completa allocazione dei proventi stessi.

Il Green Bond Framework e la Second Party Opinion sono disponibili sul sito internet della Banca al link <https://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio> e non sono né saranno ritenute incluse mediante riferimento nella presente Nota Informativa.

Nel caso di emissione delle Obbligazioni in formato "Green Bond", le Condizioni Definitive evidenzieranno le informazioni circa i principali impieghi cui saranno destinati i proventi raccolti con il relativo importo assegnato ai medesimi. L'Emittente non stima spese direttamente imputabili all'emissione delle Obbligazioni; ne consegue che l'importo dei proventi netti destinati

a finanziare e/o rifinanziare Progetti Ammissibili corrisponderà all'importo effettivamente collocato.

In linea con i Green Bond Principles 2021 dell' ICMA, con riferimento alle emissioni di Obbligazioni in formato "Green Bond", l'Emittente pubblicherà, con cadenza annuale e fino a completa allocazione dei proventi, il c.d. Green Bond Report, costituito (i) dal report di effettiva allocazione dei proventi raccolti attraverso i green bond emessi (Allocation Report) e (ii) dal report relativo agli obiettivi di sostenibilità ambientale conseguiti con il finanziamento e/o rifinanziamento dei progetti green ammissibili (Impact Report). I documenti saranno resi disponibili al pubblico sul sito internet della Banca al link <https://www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio> .

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE AL PUBBLICO E DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta sono titoli di debito non rappresentativi di capitale che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare il 100% del loro Valore Nominale salvo quanto indicato nel paragrafo 4.7 in merito all'utilizzo del "bail-in" previsto dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

a) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Le Obbligazioni saranno emesse in Euro.

In particolare, i Titoli oggetto della presente Nota Informativa, come precisato nelle Condizioni Definitive, potranno essere:

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon sono titoli di debito emessi ad un valore inferiore al valore nominale e rimborsate alla pari (100% del valore nominale). Le Obbligazioni non prevedono il pagamento di cedole periodiche. Il rendimento complessivo delle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra l'ammontare del valore nominale corrisposto a scadenza e il Prezzo di Emissione che verrà comunicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale, e al pagamento posticipato di cedole - con periodicità trimestrale o semestrale o annuale - il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato su base annua nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente (Step-Up) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

Le Obbligazioni Step-Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale e al pagamento posticipato di cedole - con periodicità trimestrale o semestrale o annuale - il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato su base annua alla data di emissione, che aumenterà (c.d. "Step-Up") durante la vita del Prestito nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

Le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale e al pagamento posticipato in un primo periodo di cedole a tasso fisso costante, ovvero periodicamente crescente, e nel secondo periodo a tasso variabile, ovvero a periodi invertiti. Ciascuna cedola variabile sarà

calcolata in ragione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione, eventualmente aumentato di uno Spread, espresso in punti base, stabilito all'emissione e mantenuto costante per tutta la durata del prestito, così come indicato nelle Condizioni definitive.

Per le sole cedole variabili, il valore del Parametro di Indicizzazione potrà essere il Tasso EURIBOR a tre, sei o dodici mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, ovvero il rendimento d'asta del BOT a tre, sei o dodici mesi relativo all'ultima asta effettuata prima del secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, ovvero il Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea in vigore il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione eventualmente aumentato di uno Spread assuma complessivamente un valore negativo, il tasso di interesse minimo per le cedole a Tasso Variabile è da ritenersi pari a zero. Pertanto, il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero. Si precisa, inoltre, che lo spread, applicabile al Parametro di Indicizzazione, non può assumere valori negativi.

Nel caso in cui il primo periodo cedolare fosse a tasso variabile, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, L'Emittente potrà prefissare il tasso della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.

Le obbligazioni disciplinate dalla presente Nota Informativa potranno essere emesse in formato "Green Bond". Qualora ciò avvenga, i proventi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento, in tutto o in parte, di progetti con finalità ambientali individuati ai sensi e nel rispetto del Green Bond Framework dell'Emittente vigente alla data del rilascio della Second Party Opinion.

b) Codice internazionale di identificazione delle Obbligazioni (ISIN)

Il codice ISIN, identificativo delle Obbligazioni, sarà indicato, di volta in volta, nelle pertinenti Condizioni Definitive.

4.2 Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Monza, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del codice del Consumo).

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 per la risoluzione stragiudiziale delle controversie), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria, rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di

diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte di un intermediario finanziario, l'investitore che non rientri nella qualifica di controparte qualificata o cliente professionale ai sensi del Testo Unico della Finanza, può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") di cui al D.lgs. 6 agosto 2016, n. 130 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario finanziario.

Non rientrano tuttavia nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 Euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per maggiori dettagli sulla procedura presso l'ACF, al quale l'Emittente ha aderito, l'investitore può consultare il sito web dell'ACF www.acf.consob.it.

4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri

a) Forma degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono titoli al portatore ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).

b) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

I prestiti verranno accentrati presso Euronext Securities Milan, con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni, fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

4.4 Ammontare dei titoli offerti al pubblico

L'ammontare massimo di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente potrà aumentare l'ammontare totale dell'Emissione, dandone comunicazione mediante apposito avviso a disposizione di ogni Filiale dell'Emittente, pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo

www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio e, contestualmente, trasmesso alla

CONSOB.

Si segnala che l'accettazione della sottoscrizione dei titoli può essere revocata entro i due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione da parte dell'Emittente della quantità di titoli da offrire al pubblico, secondo quanto previsto dal Reg. Delegato (UE) 2019/980 all'Allegato 14.

4.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro.

4.6 Ranking degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" le passività dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del programma, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità rappresentato all'interno della tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso (cfr. sul punto anche il successivo paragrafo 5.7 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier</i>)	FONDI PROPRI
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1</i>)	
Capitale di Classe 2 (<i>ivi incluse le Obbligazioni Subordinate</i>)	
Debiti subordinati diversi dal capitale aggiuntivo di Classe 1 e dagli elementi di Classe 2	
Strumenti di Debito chirografario di secondo livello	
Obbligazioni Senior non assistite da garanzie	
Depositi di importo superiore a 100.000 Euro per depositante	RESTANTI PASSIVITA' AMMISSIBILI

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica l'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, qualora emerga un residuo attivo dalla liquidazione, in via prioritaria i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior.

4.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e, quindi, il diritto alla percezione degli interessi e il diritto al rimborso del valore nominale delle obbligazioni (che sarà comprensivo anche degli interessi per le obbligazioni zero coupon), salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD) attuativi della BRRD, in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. Resolution Authorities, di seguito le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del *bail-in* ossia il potere di svalutazione con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale, degli Strumenti Finanziari. Il *bail-in* è entrato in vigore il 1° gennaio 2016; le relative disposizioni possono essere applicate anche agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Con l'applicazione del *bail-in* gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato o convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo delle somme pagabili o la data a partire dalla quale tali somme divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del *bail-in*, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (*Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (*Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (*Senior non-preferred bond*)
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie;

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (*Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli elementi di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (*Senior non-preferred bond*)
- delle “restanti passività ammissibili”, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.

Nell’ambito delle “restanti passività ammissibili”, il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività ammissibili”, e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del *bail-in*, alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del *bail-in* potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD quali:

- (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione a un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e investitore (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *bail-in*, l’Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
- c) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, pregiudicando il funzionamento dei mercati finanziari, ivi incluse le infrastrutture di tali mercati;
- d) l’applicazione dello strumento del *bail-in* a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal *bail-in*.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal *bail-in* di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a *bail-in* mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito internet www.bancodesio.it.

4.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

a) Tasso di interesse nominale

(i) Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni Zero Coupon, in quanto obbligazioni prive di cedole, non prevedono la corresponsione periodica di interessi espliciti (cedole). Il rendimento complessivo delle Obbligazioni Zero Coupon sarà rappresentato dalla differenza tra l'ammontare del valore nominale corrisposto a scadenza ed il Prezzo di Emissione che sarà fissato in misura inferiore al medesimo e che verrà indicato nelle Condizioni Definitive (come importo in Euro e valore percentuale del valore nominale). Il calcolo degli interessi (utilizzando la convenzione di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione) viene effettuato secondo la seguente formula:

$$I = VN - P$$

dove

I = Interessi,

VN = Valore Nominale,

P = Prezzo di Emissione

(ii) Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente corrisponderanno agli investitori Cedole Fisse su base annua il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante, calcolato come percentuale del valore nominale.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = \frac{VN * R}{N}$$

dove:

I=interessi

VN = valore nominale

N = numero cedole annue

R = tasso annuo percentuale

(iii) Obbligazioni Step-Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni Step-up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente corrisponderanno agli investitori Cedole Fisse su base annua crescenti il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato crescente, calcolato come percentuale del valore nominale.

Le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = \frac{VN * R}{N}$$

dove:

I =interessi

VN= valore nominale

N = numero cedole annue

R = tasso annuo percentuale in relazione al periodo crescente (Step-Up) come evidenziato nelle Condizioni Definitive con riferimento alle date di pagamento delle Cedole.

(iv) Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori per una parte della durata del Prestito, Cedole Fisse o Cedole Fisse crescenti su base annua il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante o crescente, calcolato come percentuale del Valore Nominale e corrisponderanno agli investitori Cedole Variabili periodiche, per la restante durata del Prestito, il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il tasso variabile agganciato al Parametro di Indicizzazione, rilevato come indicato nelle Condizioni definitive, eventualmente maggiorato di uno Spread.

Le cedole a tasso fisso saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = \frac{VN * R}{N}$$

dove:

I =interessi

VN = valore nominale

N = numero cedole annue

R = tasso annuo percentuale in relazione al periodo e alle cedole indicate nelle Condizioni Definitive

Le cedole a tasso variabile saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$I = \frac{VN * R}{N}$$

dove:

I =interessi

VN = valore nominale

N = numero cedole annue

R = tasso di interesse annuo calcolato nel modo seguente:

$$R=V+spread$$

dove:

V = valore del Parametro di Indicizzazione

Spread = valore espresso in punti base uguale o maggiore di zero

Si precisa che il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

b) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Il pagamento degli interessi sarà effettuato dall'Emittente per il tramite degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan. Qualora una Data di Pagamento coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per giorno lavorativo s'intende qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer" ("TARGET2")¹.

La convenzione di calcolo sarà Following Business Day Convention² – Unadjusted³ e la base per il calcolo sarà ACT/ACT (ICMA)⁴.

c) Data di godimento degli interessi

La data a decorrere dalla quale le Obbligazioni cominceranno a produrre interessi (**Data di Godimento**) sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

d) Date di scadenza degli interessi

Le date di scadenza e di pagamento degli interessi (**Data di Pagamento delle cedole**) saranno

¹ L'avvio dell'Unione monetaria europea nel 1999 ha richiesto la realizzazione del sistema TARGET (Trans-European Automated Real- Time Gross Settlement Express Transfer System) composto dai sistemi di regolamento lordo dei 17 Stati membri dell'UE e della Banca Centrale Europea, tra loro collegati. Il 19 novembre 2007 è stato avviato con gradualità il sistema Target2 che sostituisce il precedente sistema TARGET e si avvale di una piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP) realizzata e gestita dalla Banca d'Italia, dalla Deutsche Bundesbank e dalla Banque de France a beneficio dei sistemi finanziari europei.

² Following Business Day Convention, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa Data di Pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data.

³ Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della Convenzione di Calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della Cedola pagata.

⁴ Actual/Actual – (ICMA) "giorni effettivi/giorni effettivi" definita dall'International Capital Markets Association (ICMA) comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero di cedole per anno.

indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Qualora il tasso non sia fisso:

a) Dichiarazione indicante il tipo di Parametro di Indicizzazione

Per le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, con riferimento alle sole Cedole Variabili, così come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, potrà essere preso come Parametro di Indicizzazione:

- (i) il “Tasso EURIBOR” a tre, sei o dodici mesi;
- (ii) il “Rendimento d’asta del BOT” a tre, sei o dodici mesi;
- (iii) il “Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea”.

b) Descrizione del Parametro di Indicizzazione

(i) Tasso EURIBOR

L'EURIBOR è il tasso lettera sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario TARGET.

Il calendario TARGET prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione del sabato, della domenica, nonché del primo giorno dell'anno, del Venerdì Santo, del lunedì di Pasqua, del primo maggio, del 25 e del 26 dicembre.

Il tasso EURIBOR scelto come Parametro di Indicizzazione (il “Tasso EURIBOR di Riferimento”) potrà essere il tasso EURIBOR a tre mesi base 360, ovvero il tasso EURIBOR a sei mesi base 360, ovvero il tasso EURIBOR a dodici mesi base 360, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Si evidenzia che in base al Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation", che concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea) aggiornato con Regolamento EU 2025/914, il tasso Euribor utilizzabile come Sottostante (iscritto nel registro dei tassi benchmark tenuto presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - “European Securities and Markets Authority”, ESMA) è considerato “indice di riferimento” dal medesimo Regolamento. Tale indice di riferimento è amministrato dall'Europe Money Market Institute (EMMI) e i riferimenti relativi agli amministratori sono riportati dal predetto Registro dell'ESMA. Qualora dovessero verificarsi eventi di cui all'art 28 del Benchmark Regulation, specificamente la modifica dell'indice Euribor o la cessazione del medesimo, l'Emittente agirà secondo le regole descritte al successivo paragrafo f) “Regole di adeguamento in caso di fatti aventi un'incidenza sul Parametro di Indicizzazione”.

(ii) Rendimento d’asta del BOT

Per “Rendimento d’asta del BOT” si intende il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’ultima Asta disponibile dei BOT a 3, 6 o 12 mesi precedente l’inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola. Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.dt.tesoro.it oppure www.bancaditalia.it.

Il “Rendimento d’asta del BOT” scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere il rendimento d’asta del BOT a tre mesi, il rendimento d’asta del BOT a sei mesi, il rendimento d’asta del BOT annuale, riferito all’ultima asta effettuata prima del secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

(iii) Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea

È il Tasso di interesse sulle Operazioni di Rifi naziamento Principali dell'Eurosistema e viene fissato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.

Tale tasso è reperibile sul sito della BCE www.ecb.int e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario. Esso è inoltre reperibile sui più diffusi Information Providers come Bloomberg o Reuters. In fase di redazione delle Condizioni Definitive sarà espressamente indicata la fonte ove reperire il Parametro BCE applicato. Il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.R.E.) utilizzato come Parametro di Indicizzazione sarà quello in vigore il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola.

c) Metodo utilizzato per correlare il tasso con il Parametro di Indicizzazione

Per le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, con riferimento alle sole Cedole Variabili, si rimanda alla precedente lettera a)

d) Fonti da cui è possibile ottenere con mezzi elettronici gratuiti informazioni sul rendimento passato e futuro del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità

Le fonti dalle quali è possibile reperire informazioni sulla performance e sulla volatilità del Parametro di Indicizzazione, indicato dall’Emittente nelle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito, saranno, con relativo pagamento da parte dell’investitore del servizio fornito, i circuiti Bloomberg e Reuters. Alla Data del Prospetto di Base le informazioni inerenti al Parametro di Indicizzazione risultano ottenibili, gratuitamente, con mezzi elettronici tramite il sito web www.ilsole24ore.com.

e) Eventi perturbativi relativi al Parametro di Indicizzazione

Qualora nel corso della vita dell’Obbligazione a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore del Parametro di Indicizzazione per una o anche più scadenze di pagamento per la determinazione delle cedole, sarà utilizzato l’ultimo dato disponibile sinché non sarà ripristinata la determinazione del valore del Parametro di Indicizzazione.

f) Regole di adeguamento in caso di fatti aventi un’incidenza sul Parametro di Indicizzazione

Qualora nel corso della durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione, si verificassero eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell’Emittente, modificassero la struttura

o compromettano l'esistenza del Parametro di Indicizzazione (ciascuno di tali eventi un "Evento Straordinario"), l'Emittente effettuerà in buona fede, ove necessario, gli opportuni correttivi quali: sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di Calcolo e ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole secondo gli usi e la migliore prassi adottate dai mercati e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

g) Agente per il Calcolo

Il responsabile del calcolo degli interessi è il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Via Rovagnati, 1 – Desio (MB).

4.9 Data di scadenza e modalità di rimborso del Prestito

Tenuto conto di quanto precisato al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa, compresa qualsiasi loro limitazione in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, si riportano di seguito la data di scadenza e le modalità di rimborso delle Obbligazioni.

a) Data di scadenza

La Data di Scadenza sarà specificata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza ovvero a una data precedente, qualora sia prevista ed esercitata la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

b) Modalità di rimborso del Prestito

(i) Rimborso alla scadenza

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla pari, alla Data di scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito alla pari (100% del valore nominale).

Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Euronext Securities Milan e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.7 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo del bail-in").

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo, salvo quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Definitive di ciascuna emissione obbligazionaria. Si fa riferimento al calendario ed (alla/alle convenzione/i) indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

(ii) *Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*

Per le Obbligazioni a Tasso Fisso, per le Obbligazioni Step-Up e per le Obbligazioni a Tasso Misto con facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, ove l'Emittente decida di esercitare tale facoltà, il rimborso delle stesse Obbligazioni avverrà alla pari (100% del valore nominale), in corrispondenza della singola data indicata nelle Condizioni Definitive dell'emissione.

In ogni caso, l'Emittente non potrà esercitare la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di emissione delle Obbligazioni stesse.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, l'Emittente sarà tenuto a fornire agli Obbligazionisti, sul proprio sito internet, una comunicazione contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso anticipato ("Comunicazione"), da pubblicare nell'intervallo di tempo intercorrente fra i 15 (quindici) e i 35 (trentacinque) giorni antecedenti la data di rimborso anticipato ("Preavviso").

Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Euronext Securities Milan e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.7 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo del bail-in").

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo, salvo quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Definitive di ciascuna emissione obbligazionaria. Si fa riferimento al calendario ed (alla/alte convenzione/i) indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

(iii) *Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL*

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente la totalità delle Obbligazioni. In particolare, tale evento si verifica ove il valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL.

Qualora l'Emittente si avvalga di tale facoltà, le Obbligazioni saranno rimborsate successivamente alla Comunicazione entro il termine del Preavviso, indicato nelle Condizioni Definitive, per un importo pari al valore nominale.

Ove previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive, e ove l'Emittente determini che un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (come di seguito definito) si sia verificato

e sia continuo, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, l'Emittente avrà la facoltà di rimborsare integralmente le Obbligazioni in quel momento in circolazione.

Si precisa che un "Evento che Esclude la Qualificazione MREL" indica che in ogni momento, tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, come di seguito definiti.

Con il termine "Requisiti MREL" si indica qualsiasi normativa, regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite applicabili all'Emittente e/o al Gruppo, di volta in volta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi atto delegato o attuativo (tra cui standard tecnici regolamentari) adottati dalla Commissione Europea e qualsiasi regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli di volta in volta adottati dalla Repubblica Italiana, dalla rilevante Autorità Competente o dalla Rilevante Autorità di Risoluzione in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite (a prescindere dall'applicabilità in generale o nello specifico all'Emittente e/o al Gruppo di tali requisiti, linee guida o protocolli), ognuno dei precedenti come di volta in volta modificati, supplementati o sostituiti.

Si precisa inoltre che una "Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL" indica la data di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL ove prevista dalle rispettive Condizioni Definitive.

Fermo restando quanto sopra si specifica che, al contrario, non potrà ritenersi verificato un Evento che Esclude la Qualificazione MREL se l'esclusione di tutte o alcune Obbligazioni di una Serie dall'applicazione dei Requisiti MREL è dovuta: (a) al fatto che la durata residua delle Obbligazioni risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti MREL; (b) al fatto che le Obbligazioni superino i limiti stabiliti da talune eccezioni previste dalla normativa applicabile in deroga ai requisiti generali per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili; o (c) al riacquisto delle medesime da parte o per conto dell'Emittente o dovuta al riacquisto delle stesse che sia direttamente o indirettamente finanziato dall'Emittente.

4.10 Tasso di rendimento

a) Indicazione del Tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto a scadenza è calcolato sulla base del prezzo di emissione delle obbligazioni.

b) Descrizione sintetica del metodo di calcolo del tasso di rendimento di cui alla precedente lettera a)

Il tasso di rendimento effettivo annuo sarà calcolato sulla base dell'importo versato dall'investitore con il metodo del tasso interno di rendimento (TIR), in regime di capitalizzazione composta, sulla base dell'importo versato nonché dei flussi futuri di cassa. Si precisa in tal senso che

il tasso interno di rendimento indica il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi futuri di cassa rispetto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, assumendo che le stesse siano detenute fino alla scadenza e che i flussi cedolari intermedi siano reinvestiti al medesimo TIR e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, il rendimento effettivo annuo sarà calcolato per le cedole a tasso variabile ipotizzando che il Parametro di Indicizzazione rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive si mantenga costante per l'intera durata del Prestito.

Per il calcolo del tasso del rendimento effettivo annuo a scadenza si fa riferimento alla seguente equazione:

$$Prezzo Emissione = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1 + TIR)^i} + \frac{100}{(1 + TIR)^n}$$

dove C_i indica le cedole al tempo i .

Si precisa che al prezzo di emissione delle Obbligazioni potrebbero essere applicati costi fissi e commissioni in aggiunta a quelli in esso già inclusi e che tale eventualità potrebbe comportare la riduzione del tasso interno di rendimento (TIR).

4.11 Forme di rappresentanza dei possessori dei titoli

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario.

4.12 Autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno emessi

L'emissione dei prestiti obbligazionari, di cui alla presente Nota Informativa, rientra nel programma di emissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 6 novembre 2025.

L'emissione delle singole Obbligazioni sarà autorizzata di volta in volta dal Direttore Generale e dal Responsabile Direzione Pianificazione, Finanza e Controllo in via disgiunta e la pertinente delibera sarà indicata nelle Condizioni Definitive del relativo prestito.

4.13 Data di emissione degli strumenti finanziari

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno la data di emissione del relativo Prestito.

4.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o

vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (Regulation S).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

4.15 Regime fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a talune categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239. Gli Investitori devono tener conto che le attuali disposizioni potrebbero essere soggette a successive modifiche e integrazioni.

Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, ove dovuta ai sensi del D. Lgs. n. 239/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n.239/96, potranno beneficiare del regime di esenzione fiscale.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26% ai sensi del D. Lgs. n. 461/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti qualora le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati.

Le imposte e le tasse che in futuro dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa.

L'eventuale imposta sostitutiva sarà applicata dall'Emittente in qualità di “sostituto di imposta”.

4.16 Identità dell'offerente/del soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione

Non applicabile

5. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione ovvero (ii) con le condizioni indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

5.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

Periodo di Offerta

Il periodo di collocamento di ciascuna emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Periodo di Offerta sarà differente per le adesioni eventualmente raccolte mediante offerta fuori sede e/o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), qualora tali modalità di collocamento siano previste nelle Condizioni Definitive, rispetto alle sottoscrizioni effettuate presso le filiali dell'Emittente.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla Consob.

Procedure di sottoscrizione

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le Filiali dell'Emittente.

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica disponibile presso le Filiali dell'Emittente. Al fine di poter partecipare all'offerta, il sottoscrittore che non sia già titolare di un deposito titoli presso l'Emittente ovvero presso i Soggetti incaricati del Collocamento, dovrà procedere all'apertura di un deposito titoli presso i medesimi.

Le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile. Tuttavia, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetti, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso disponibile e consultabile gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell'Emittente, nonché sul sito internet dello stesso all'indirizzo www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio.

Sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente effettuerà il collocamento delle Obbligazioni mediante offerta fuori sede, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui all'art. 31, comma 1, del TUF, e/o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione

e l'investitore ha la facoltà di comunicare entro tale periodo il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo.

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), in analogia a quanto previsto dall'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata entro quattordici giorni di calendario dalla data di sottoscrizione. Entro il suddetto termine l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Le modalità di esercizio della facoltà di recesso dai contratti conclusi fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, e la relativa data ultima di adesione all'Offerta, verranno specificate nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione, qualora tali modalità di collocamento siano state previste.

5.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla CONSOB mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio dell'offerta delle relative Obbligazioni.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione e/o di Regolamento, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta).

L'Emittente darà comunicazione di detta decisione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio dell'offerta delle relative Obbligazioni.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta saranno per ciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto in caso questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni in base alle adesioni pervenute anche qualora tali adesioni non dovessero raggiungere la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta.

Si precisa che l'Emittente non prevede la possibilità di riduzione delle sottoscrizioni effettuate.

5.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione, o multipli di tale valore e l'importo massimo sottoscrivibile che comunque non potrà essere superiore all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla/e data/e di regolamento (le "Date di Regolamento") mediante addebito, a cura dell'Emittente, di un importo pari al prezzo di emissione, eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento come indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sui conti dei sottoscrittori. Le sottoscrizioni effettuate in un periodo di offerta successivo alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile. In tal caso il prezzo di emissione sarà maggiorato del rateo interessi maturato e calcolato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento. Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso Euronext Securities Milan, anche eventualmente per il tramite di altri intermediari. L'Emittente si riserva la facoltà di estendere la durata del Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede e le filiali delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento e contestualmente trasmesso alla Consob. Si rappresenta che nel caso di estensione del periodo di validità dell'offerta ai sensi del precedente Paragrafo 5.1.2, la eventuale nuova Data di Regolamento sarà indicata nell'apposito avviso comunicato al pubblico.

5.1.6 Diffusione dei risultati dell'offerta

In conformità alla normativa vigente l'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, i risultati dell'offerta mediante pubblicazione sul sito internet www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio.

5.1.7 Eventuali diritti di prelazione

Non sono previsti, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Destinatari dell'Offerta

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e saranno destinate esclusivamente ai clienti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere all'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli presso l'Emittente.

Le Obbligazioni non possono essere acquistate, vendute, intermedie ovvero negoziate in

violazione dei divieti imposti dal Regolamento (UE) 833/2014 (come successivamente modificato e integrato) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Per le Obbligazioni non è previsto il riparto, pertanto il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto. Di conseguenza non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione e le Obbligazioni saranno negoziabili trascorso il periodo di collocamento.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 Prezzo di Emissione

a) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti i titoli

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, con l'esclusione delle Obbligazioni Zero Coupon in cui il prezzo di emissione sarà sempre inferiore al 100% del Valore Nominale, è pari al 100% del Valore Nominale e sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Il prezzo di Emissione sarà maggiorato del rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di Godimento a quella di Regolamento qualora quest'ultima sia successiva alla Data di Godimento.

Per le Obbligazioni Zero Coupon il rateo sarà calcolato utilizzando il tasso di rendimento effettivo annuo del titolo per il periodo intercorrente tra la data di Godimento e la data di Regolamento.

Le obbligazioni, ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon che sono emesse ad un valore inferiore al valore nominale e rimborsate alla pari (100% del valore nominale), sono emesse alla pari e il Prezzo di Emissione è pari al loro Valore Nominale.

b) Metodo utilizzato per determinare il prezzo

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni, indicato nelle Condizioni Definitive, è la risultante del valore della componente obbligazionaria e degli eventuali costi impliciti. Il valore della componente obbligazionaria è calcolato tenendo conto del merito di credito dell'Emittente come valutato dal medesimo. In particolare, al fine di calcolare il valore della componente obbligazionaria, la curva dei tassi risk free utilizzata per l'attualizzazione dei flussi di cassa delle obbligazioni sarà maggiorata di uno spread dato dal differenziale tra la curva dei rendimenti derivanti da un paniere di obbligazioni bancarie italiane aventi *rating* dell'Emittente comparabile con quello di Banco Desio e la curva dei tassi di interesse Interest Rate Swap (IRS) dell'area Euro coerente con la scadenza dei flussi di cassa delle Obbligazioni.

c) Indicazione dell'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Il Prezzo di Emissione potrebbe includere commissioni di strutturazione ovvero costi connessi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta. Qualora tali costi siano previsti, il relativo importo percentuale rispetto al valore nominale delle obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Inoltre, potranno essere previste commissioni/spese connesse all'apertura e alla tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli e all'incasso delle cedole.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

Il collocamento delle Obbligazioni sarà effettuato dall'Emittente che assumerà anche il ruolo di Responsabile del collocamento.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi avverranno a cura dell'Emittente presso la stessa ovvero per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata prescelto, specificati nelle relative Condizioni Definitive.

5.4.3 Accordi di sottoscrizione e collocamento

Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. non ha stipulato, né prevede di stipulare accordi particolari con altri soggetti per sottoscrivere o collocare le proprie emissioni obbligazionarie.

5.4.4 Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione e collocamento

Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. non ha stipulato, né prevede di stipulare accordi particolari con altri soggetti per sottoscrivere o collocare le proprie emissioni obbligazionarie.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

6.1 Ammissione alla negoziazione

a) L'Emittente non richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su alcun mercato regolamentato, altri mercati di paesi terzi, mercati di crescita per le PMI.

b) L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni al termine del periodo di collocamento presso un Sistema Multilaterale di Negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive. La negoziazione delle Obbligazioni su Sistemi Multilaterali di Negoziazione è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione dei relativi sistemi multilaterali di negoziazione. Qualora la domanda di ammissione sia accolta, le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione a partire dalla data di regolamento che sarà coincidente con la data di emissione dei titoli.

6.2 Strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati e/o Mercati Equivalenti

L'Emittente non è a conoscenza di mercati regolamentati o equivalenti (mercati regolamentati di paesi terzi, mercato di crescita per le PMI, sistemi multilaterali di negoziazione) su cui siano già ammessi alla negoziazione strumenti della stessa classe delle Obbligazioni.

6.3 Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario

I titoli non saranno negoziati da internalizzatori sistematici. L'Emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il soggetto (*Specialist*), qualora la domanda di ammissione delle obbligazioni alle negoziazioni presso un Sistema Multilaterale di Negoziazione sia accolta, che assumerà l'impegno a fornire in modo continuativo proposte di prezzo in acquisto con riferimento alle obbligazioni.

Nel caso in cui il ruolo di *Specialist* sia assunto dall'emittente, il prezzo in acquisto proposto dal medesimo sarà determinato tenendo in considerazione il merito di credito del medesimo. In particolare, ai fini della determinazione di tale prezzo sarà applicato alla curva dei tassi risk free utilizzata per l'attualizzazione dei flussi di cassa residui delle obbligazioni uno spread dato dal differenziale tra la curva dei rendimenti derivanti da un paniere di obbligazioni bancarie italiane aventi *rating* dell'Emittente comparabile con quello di Banco Desio e la curva dei tassi di interesse Interest Rate Swap (IRS) dell'area Euro per le durate maggiori di 12 mesi o Euribor per le durate inferiori o uguali ai 12 mesi.

La Banca potrà formulare anche proposte di vendita delle proprie obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione nel caso in cui abbia acquisito la disponibilità dei titoli. In tal caso il prezzo come prima determinato sarà aumentato di uno *spread* in funzione della vita residua dei titoli.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'Emissione

L'Emittente non si è avvalso di alcun consulente nell'ambito delle emissioni del Programma.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Rating delle Obbligazioni

Non è previsto che le Obbligazioni emesse a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di rating. Tale rating ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.

8. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE



Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1
Iscritta all'albo delle Banche n. 3440.5
Capogruppo del "Gruppo Banco Desio"
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 70.692.590,28
R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155
Partita IVA 10537880964

Codice LEI 81560026D234790EB288

CONDIZIONI DEFINITIVE

di Offerta di prestiti obbligazionari denominati

[Denominazione e ISIN del Prestito]

[Denominazione in formato "Green Bond" e ISIN del Prestito]

[con facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse in Consob in data [•].

Le Condizioni Definitive sono state redatte ai fini dell'articolo 8 del Regolamento Prospetti, in conformità al Regolamento Delegato 980, nonché al Regolamento Emittenti. Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa depositata presso la Consob in data 29 gennaio 2026 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009407/26 del 28 gennaio 2026, relativa al Programma di offerta di "Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza Zero Coupon", "Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", "Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso crescente ("Step-Up") con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente" e "Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", eventualmente in formato Green Bond, e dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 29 gennaio 2026 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0009405/26 del 28 gennaio 2026 come di volta in volta eventualmente supplementati).

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e

modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi saranno pubblicati sul sito internet dell'emittente: www.bancodesio.it/it/content/obbligazioni-banco-desio e potrà essere richiesta una copia in forma stampata e gratuita presso la sede legale dell'Emittente in Desio, Via Rovagnati n.1 e/o presso le filiali dello stesso.

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/offerta	[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati al paragrafo 3.1 della Nota Informativa del Prospetto di Base]
[Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi] [Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi dell'Obbligazione in formato Green Bond]	[Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria, al netto di eventuali commissioni di sottoscrizione, sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia dell'Emittente.] [Un ammontare corrispondente ai proventi netti derivanti dalla vendita delle obbligazioni emesse in formato "Green Bond" sarà utilizzato dall'Emittente per finanziarie o rifinanziare, in tutto o in parte, Progetti Ammissibili indicati come tali nel Green Bond Framework dell'Emittente, disponibile sul sito Internet dell'Emittente.] [con riferimento a "Green Bond" – indicare: (i) in ordine di priorità, i principali impieghi (progetti green) cui saranno destinati i proventi raccolti con il relativo importo assegnato ai medesimi; (ii) l'ammontare e le fonti degli eventuali ulteriori finanziamenti che potrebbero essere necessari per finanziare tutti gli impieghi previsti, qualora l'Emittente sia a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti]
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	
Denominazione Obbligazioni	[●]
Formato	[Green Bond] [Non Applicabile]
Codice ISIN	[●]
Valore nominale	[●]
[Tasso di Interesse nominale] (applicabile alle Obbligazioni a Tasso Fisso e Tasso Fisso Crescente (step-up) con eventuale rimborso anticipato a favore dell'Emittente)	[Il Tasso di interesse nominale è costante per tutta la durata del prestito ed è pari al [●]% lordo annuo] [Il Tasso di interesse nominale è [crescente] durante la vita del Prestito ed è pari al: — [●]% lordo annuo dal [●] al [●] — [●]% lordo annuo dal [●] al [●] — [●]% lordo annuo dal [●] al [●] —]
[Tipologia di tasso di interesse e relativo periodo] (applicabile alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente)	[Il tasso di interesse nominale delle Obbligazioni è prefissato [costante] ed è pari al [●] % lordo annuo dal [●] al [●]] [Il tasso di interesse nominale delle Obbligazioni è prefissato [crescente] ed è pari al: — [●]% lordo annuo dal [●] al [●]

	— [●]% lordo annuo dal [●] al [●] — [●]% lordo annuo dal [●] al [●] —] [Il tasso di interesse nominale delle Obbligazioni è variabile dal [●] al [●].]
[Tasso di Interesse nominale della prima cedola] (applicabile alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente)	[Il tasso della prima cedola sarà pari al [●]% lordo annuo, in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione]
[Parametro di Indicizzazione] (applicabile alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente)	[Tasso Euribor a [●]] [Rendimento d'asta del BOT a [●]] [Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea] [Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [inserire il nome dell'Amministratore [●]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [●]] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]
[Date di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione] (applicabile alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente)	Sarà preso come Parametro di Indicizzazione [il tasso Euribor a [3] [6] [12] mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola] [il Rendimento d'asta del BOT a [●] dell'ultima asta effettuata prima del secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola] [il Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea in vigore il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola].
[Spread] (applicabile alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente)	[[●] basis point] [Non applicabile]
Periodicità pagamento cedole	[La prima cedola sarà pagata il [●]]. [Le Cedole [successive] saranno pagate con frequenza [trimestrale] [semestrale] [annuale]]
Convenzione di calcolo	Following Business Day Convention Unadjusted
Base per il calcolo	Actual/Actual – (ICMA)
Data di pagamento delle cedole	Le cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: <i>[inserire le date di pagamento delle cedole del singolo Prestito Obbligazionario]</i>
Data di Emissione	La Data di Emissione del Prestito è il [●].
Data di Godimento	La Data di Godimento del Prestito è il [●].
Data di Scadenza	[●]

Facoltà di Rimborso Anticipato (Opzione Call)	[Previsto] [Non previsto] (qualora previsto specificare la data di rimborso anticipato e le modalità e i termini di esercizio)
Facoltà di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL	[Applicabile] / [Non applicabile] (qualora applicabile specificare le modalità e i termini di pubblicazione della Comunicazione)
Modalità di Rimborso	Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un'unica soluzione alla scadenza ovvero alla data di rimborso anticipato.
Tasso di rendimento effettivo annuo	Il rendimento effettivo annuo lordo è pari al [●]% e il rendimento effettivo annuo netto è pari al [●]%. [Il rendimento effettivo annuo è determinato in ipotesi di costanza del parametro di Indicizzazione [relativo alle cedole a tasso variabile] rilevato in data [●].]
Delibere, autorizzazioni e approvazioni	L'emissione delle Obbligazioni è stata approvata con delibera del [●] in data [●] a valere sulla Delibera del C.d.A. dell'Emittente del 6 novembre 2025.
CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	[inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata l'offerta]
Ammontare totale dell'offerta	L'ammontare Totale dell'offerta è pari a Euro [●], per un totale di n. [●] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro [●].
Lotto minimo	Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto minimo pari a n. [●] Obbligazione/i
Lotto massimo	[Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non superiori a n. [●] Obbligazioni.] [Non è previsto un limite al lotto massimo sottoscrivibile]
Periodo di offerta	Le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●], salvo proroga o chiusura anticipata del periodo di offerta. [Offerta fuori sede: dal [●] al [●].] [Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza: dal [●] al [●].] In caso di chiusura anticipata la Banca comunicherà tempestivamente al pubblico la nuova data di chiusura dell'offerta mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet https://www.bancodesio.it .

Procedure di sottoscrizione	Le sottoscrizioni saranno accolte mediante offerta in sede [e] [offerta fuori sede] [e] [offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (<i>on line</i>)]. Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica disponibile presso l'Emittente. [In relazione all'Offerta fuori sede, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro sette giorni dalla data di sottoscrizione delle Obbligazioni secondo le seguenti modalità: [•]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].] [In relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione delle Obbligazioni secondo le seguenti modalità: [•]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].]
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione è pari al [•] del Valore Nominale, per un importo in Euro pari a [•].
Costi inclusi nel prezzo di Emissione	[Le commissioni di strutturazione incluse nel prezzo di emissione sono pari al [•]% del valore nominale] [Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta sono pari al [•]% del valore nominale] [Il prezzo di emissione non include costi]
Spese e Commissioni in aggiunta al prezzo di emissione	[Non sono previsti [costi]/[commissioni] in aggiunta al prezzo di emissione] [Sono previste spese in relazione alla sottoscrizione delle obbligazioni pari a euro [•]] [Sono previste commissioni in aggiunta al prezzo di emissione pari al [•]% del valore nominale dell'obbligazione]
Prezzo di Offerta	Il Prezzo di Offerta è pari al [•]% del Valore Nominale, per un importo in Euro pari a [•].
Prezzo di Rimborso	Pari al 100% del Valore Nominale
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	
Sistema Multilaterale di Negoziazione	[•]
Specialist	[•] Il soggetto che s'impegna a fornire in modo continuativo proposte di prezzo in acquisto aventi ad oggetto le Obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione è [•]

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[●]

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.